CODICE ANTIMAFIA

Art. 40-bis codice antimafia

Vendita prima della confisca

Nei casi di cui all'articolo 40, comma 5-ter, la richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia e' comunicata all'interessato. L'interessato puo' chiedere, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione, di essere sentito e, entro i dieci giorni successivi, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Il tribunale provvede senza formalita' quando ricorrono ragioni di urgenza ovvero l'interessato non ha richiesto di essere sentito. Nei casi in cui sia disposta la vendita, il vincolo cautelare e' trasferito alla somma ricavata dalla vendita del bene, versata dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia al Fondo unico di giustizia ed ivi accantonata fino alla definitivita' del decreto di confisca. La confisca ha ad oggetto le somme depositate ai sensi del periodo che precede. Qualora non si provveda alla confisca, e' disposta la restituzione all'avente diritto dei proventi versati, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi, computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127. Per l'impugnazione contro il provvedimento di destinazione alla vendita si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. La Corte d'appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato quando dalla vendita possa derivare grave e irreparabile danno per l'interessato.

Versione in vigore dal 31 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 63

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice antimafia
Estremi	Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Libro	I — Le misure di prevenzione
Titolo	III — L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
Capo	II — La gestione dei beni sequestrati e confiscati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-antimafia/art-40-bis-vendita-prima-della-confisca

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it